



COMUNE DI CASTELGERUNDO

PROVINCIA DI LODI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 22 del 30/07/2020

ORIGINALE

Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **21:00** , nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Il Presidente del Consiglio Comunale Carmen Razzetti** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	SALTARELLI DANIELE	x		6	BERTONI ALESSANDRO	x	
2	LAUCELLO DAVIDE	x		7	RAZZETTI CARMEN	x	
3	ZENI GIOVANNI ENRICO	x		8	RUGGINENTI LORETTA	x	
4	CREMONESI LORENZO	x		9	CIGOGNINI SARA	x	
5	GOZZINI GIUSEPPE	x		10	FERRARI LUIGI	x	
Totale Presenti n. 10				Totale Assenti n. 0			

Sono presenti gli Assessori: .

Partecipa il il Segretario Comunale **dott. Gianluca Delfrate**.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- n. 238 del 23.06.2020 di adozione misure di copertura dei costi del servizio per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Viste le note IFEL:

- del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*
- del 31 maggio 2020 di approfondimento della delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni TARI;

Considerate le conseguenze dell'emergenza epidemiologica a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Visto l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria generata dal contagio da COVID-19, che impone all'Ente locale - in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'Ente più vicino al cittadino - di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.04.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e tenuto conto che rimane confermata la possibilità dell'Ente di approvare le tariffe, aliquote ed i regolamenti entro il termine del 30.09.2020 come previsto dal D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 17.07.2020 apportando le eventuali variazioni al bilancio;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 36 del 28.03.2018 e successivamente modificato con atto C.C. n. 7 del 04.03.2019;

Considerato che è in fase di predisposizione il nuovo regolamento TARI nel quale verranno recepite le attuali normative e le regole e disposizioni ARERA;

Dato atto che:

- ✓ in attesa del nuovo regolamento l'Amministrazione Comunale intende integrare e modificare l'attuale regolamento con le nuove disposizioni, data l'attuale situazione epidemiologica, al fine di introdurre interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per quelle non domestiche, sulla base delle seguenti considerazioni e valutazioni:
- ✓ agevolazione/riduzione della quota variabile per tutti i nuclei familiari esclusivamente residenti nel territorio comunale, in considerazione della grave crisi economica che ha colpito anche le famiglie a causa COVID-19;
- ✓ una agevolazione/riduzione della TARI per quelle categorie di utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l'attività o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia volte a ridurre il carico tariffario.
- ✓ per il solo anno 2020, sono applicate le riduzioni OBBLIGATORIE per le utenze non domestiche previste dall'allegato A della deliberazione ARERA n. 158/2019, di cui alle tabelle 1a, 1b, tabella 2 e tabella 3;
- ✓ a decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 9, unitamente alle banche ed istituti di credito, in luogo della categoria 8, indicata dal D.P.R. n. 158/1999 per i Comuni sotto i 5000 abitanti, ai sensi dell'art. 58-quinquies della Legge n. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 che ha modificato la classificazione delle utenze. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
- ✓ ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;
- ✓ sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo. Tali riduzioni verranno disposte di anno in anno in sede di approvazione del piano finanziario e del piano tariffario della tariffa rifiuti. Saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale riduzione/agevolazione verrà posta a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa. Tale copertura non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio (*importo massimo che, cumulato con le autorizzazioni di spesa dirette a finanziare le esenzioni di cui al precedente articolo, non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio - limite eliminato dalla Legge n. 68/2014*).
- ✓ l'art. 23 dell'attuale regolamento prevede che il versamento della TARI venga riscosso in n. 3 rate consecutive e che le scadenze vengano stabilite nella delibera di approvazione delle tariffe che potrebbe essere modificata di anno in anno. Si propone che le rate vengano modificate in "almeno due rate a scadenza semestrale";

Ritenuto di provvedere alle modificazioni di cui sopra al vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge 07.12.2012 n. 213;

- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge 07.12.2012 n. 213;
- l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) numero 7 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.i. sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
2. di apportare, per le ragioni di cui in premessa, le seguenti modificazioni al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 36 del 28.03.2018 e modificato con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2019, quale parte integrante e sostanziale:
 - ✓ **art. 12 dopo il comma 7 viene aggiunto il seguente comma:**
 8. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 9, unitamente alle banche ed istituti di credito, in luogo della categoria 8, indicata dal D.P.R. n. 158/1999 per i Comuni sotto i 5000 abitanti, ai sensi dell'art. 58-quinquies della Legge n. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 che ha modificato la classificazione delle utenze. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
 - ✓ **art. 16 bis**
 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;
 2. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo. Tali riduzioni verranno disposte di anno in anno in sede di approvazione del piano finanziario e del piano tariffario della tariffa rifiuti. Saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale riduzione/agevolazione verrà posta a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa.
 3. Tale copertura non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio (*importo massimo che, cumulato con le autorizzazioni di spesa dirette a finanziare le esenzioni di cui al precedente articolo, non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio - limite eliminato dalla Legge n. 68/2014*).
 - ✓ **art. 16 ter**
 1. per il solo anno 2020, sono applicate le riduzioni OBBLIGATORIE per le utenze non domestiche previste dall'allegato A della deliberazione ARERA n. 158/2019, di cui alle tabelle 1a, 1b, tabella 2 e tabella 3;
 2. al fine di introdurre interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per quelle non domestiche, sulla base delle seguenti considerazioni e valutazioni, l'Amministrazione Comunale intende integrare e modificare il vigente regolamento:
 - ✓ agevolazione/riduzione della quota variabile per tutti i nuclei familiari esclusivamente residenti nel territorio comunale, in considerazione della grave crisi economica che ha colpito anche le famiglie a causa COVID-19;
 - ✓ una agevolazione/riduzione della TARI per quelle categorie di utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l'attività o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia volte a ridurre il carico tariffario
 - ✓ **art. 23 comma 2 viene così modificato:**

Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune, di norma in almeno due rate a scadenza semestrale, alle scadenze fissate, stabilite nella delibera di approvazione

delle tariffe che potrebbe essere modificata di anno in anno. Nella scelta delle rate occorre tener conto di quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019: *"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato."*

✓ **art. 23 dopo il comma 2 viene aggiunto il comma 2 bis:**

Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile. L'art. 15-ter del Decreto Legge 34/2019 ha previsto che tutte le rate in scadenza fino al 30 novembre siano determinate sulla base delle tariffe dell'anno precedente. Per le rate in scadenza dal 1° dicembre dell'anno si tiene conto delle nuove tariffe, se pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre (termine per l'invio 14 ottobre)

3. di prendere atto che la modifica al predetto regolamento decorre dal 01.01.2020 in quanto è confermata la possibilità dell'Ente di approvare le tariffe, aliquote ed i regolamenti entro il termine del 30.09.2020, ai sensi del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 17.07.2020 apportando le eventuali variazioni al bilancio e che successivamente verrà approvato il nuovo testo di regolamento a recepimento delle norme vigenti e delle regole e disposizioni di ARERA;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio Comunale
Carmen Razzetti
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Comunale
dott. Gianluca Delfrate
Atto sottoscritto digitalmente
